

**Deliberazione n° 9
del 16/03/2023**

Oggetto: Regolamento Europeo n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali. Designazione del Responsabile per la Protezione dei dati.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto il vigente Statuto;

Premesso che l'ASP Giorgio Gasparini, in persona del suo Legale Rappresentante, Amministratore Unico, è Titolare del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari contenuti nelle banche dati, automatizzate o cartacee delle proprie strutture e che gli stessi dati vengono trattati per il perseguimento di fini istituzionali;

Dato atto che, fra i molteplici adempimenti previsti dal Regolamento UE n. 679 del 2016 vi è l'obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni di designare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD);

Rilevato che ai sensi dell'art. 37, commi 5 e 6, del Regolamento Europeo tale Responsabile della protezione dei dati, RPD:

- deve essere designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39;
- deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali" in quanto dovrà presidiare i profili *privacy* organizzativi attraverso un'opera di sorveglianza sulla corretta applicazione del regolamento europeo, della normativa sulla protezione dei dati personali e sulla normativa interna, sull'attribuzione delle responsabilità, informazione, sensibilizzazione del personale, consulenza e rilascio di pareri; è tenuto all'analisi della conformità del trattamento al GDPR, alla valutazione del rischio, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, alla formazione del personale;
- è tenuto a cooperare con l'Autorità Garante e a riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento;
- costituisce un punto di riferimento e di contatto per i cittadini che potranno rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento europeo;
- può essere un dipendente del soggetto titolare del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi;

Tenuto conto che, come indicato nelle Linee Guida sui responsabili della protezione dei dati elaborate dal Gruppo di Lavoro art. 29, par. 3.3, nella versione emendata e adottata in data 5/04/2017, la figura del RPD deve svolgere le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con il vertice dell'organizzazione;

Tenuto altresì conto che la funzione di RPD è incompatibile con lo svolgimento di compiti e funzioni di direzione o che comunque comportino la determinazione di finalità o mezzi del trattamento quali;

Dato atto che fra il personale dipendente dell'Ente non sono presenti professionalità dotate di tutte le conoscenze specialistiche richieste per la figura del RPD, che presentano in particolare rilevanti aspetti di natura informatica, richieste dal citato art. 37, comma 5, del Regolamento Europeo e necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39, e comunque, data l'attuale dimensione e organizzazione dell'Ente, non è possibile individuare al proprio interno una figura capace di operare in autonomia e indipendenza garantendo totale assenza di conflitto di interessi;

Dato pertanto atto che, alla luce di quanto innanzi precisato, si è reso necessario reperire la necessaria professionalità multidisciplinare all'esterno dell'Ente, per le caratteristiche soggettive ed oggettive richieste, avvalendosi di un servizio che garantisca all'Azienda un corretto processo di adeguamento, anche alla luce del quadro sanzionatorio e di responsabilità dopo l'entrata in vigore del regolamento;

Richiamato l'atto gestionale n. 206 del 23/05/2018 con il quale è stata individuata la società in house Lepida S.p.a., con sede in via della Liberazione n. 15, Bologna, quale incaricata della fornitura del servizio di supporto agli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo n. 679 del 2016, nel cui ambito rientra la fornitura del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali;

Richiamato il proprio precedente atto n. 32 del 06.09.2021 con il quale si procedeva a designare la predetta Lepida s.p.a quale Responsabile per la protezione dei dati di ASP, individuando la Sig.ra Carla Fiori quale referente a tal fine;

Dato atto che la citata società Lepida S.p.a., con mail registrata al protocollo al n. 0877/2023, ha comunicato la variazione del referente che seguirà per la nostra Azienda gli adempimenti cui è tenuto il RPD, individuando a tal fine il Sig. Sergio Duretti;

Ritenuto perciò necessario, nella propria veste di rappresentante legale del Titolare del Trattamento dati, a ciò tenuto a norma dell'art. 37 del più volte citato Regolamento, confermare la designazione dell'RPD nella persona giuridica della Società in house Lepida S.p.a. di Bologna, dando atto che il soggetto persona fisica individuato da Lepida quale Referente è il Sig. Sergio Duretti;

Dato infine atto che è stato assolto l'obbligo di comunicazione dei dati di contatto del RPD mediante apposito modello on-line dal sito del Garante per la protezione dei dati personali;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Europeo n. 679 del 2016;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva:

1. Di confermare la designazione della Società in house Lepida S.p.a., con sede in via della Liberazione n. 15, Bologna, quale Responsabile per la Protezione dei Dati dell'ASP "Giorgio Gasparini", individuando quale referente a tal fine il Sig. Sergio Duretti;
2. Di dare atto che è già stata effettuata la comunicazione dei dati di contatto del RPD tramite la compilazione dell'apposito modello on-line dal sito del Garante per la protezione dei dati personali.

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Franchini

